

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS

#### 1. PREMESSA

La delibera n. 352/08/CONS, recante il “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (nel seguito, anche “*Regolamento*”), ha sostituito il precedente Regolamento adottato con delibera n. 148/01/CONS.

Il regolamento sulle controversie tra operatori attua, come noto, quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito “*Codice*”).

La caratteristica principale del *Regolamento* attualmente in vigore è l’introduzione di un procedimento unitario, in cui non è più prevista – al contrario di quanto accadeva in precedenza – l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Quest’ultimo, infatti, è esperibile in qualsiasi fase del procedimento. A ciò si aggiunge la possibilità di adottare provvedimenti cautelari che anticipano la definizione finale, in casi particolari di urgenza.

L’applicazione del *Regolamento* su molteplici casi concreti ne ha tuttavia messo in luce pregi, punti di debolezza ed aspetti che richiedono integrazioni, modifiche e/o chiarimenti.

Scopo del presente procedimento è quello di procedere ad una revisione ed integrazione del *Regolamento*, tenuto conto degli obiettivi istituzionali dell’Autorità, come alla stessa conferiti dalla legge istitutiva e dal *Codice*, e dei principi generali sul buon andamento dell’azione amministrativa.

#### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (ARTICOLO 2)

L’Ambito di applicazione del *Regolamento* è definito dall’articolo 2, che si riporta di seguito per semplicità espositiva.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. *Ai sensi dell'articolo 23 del Codice, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.*

2. *Il presente regolamento si applica altresì alle controversie di cui all'art. 2 della delibera n. 334/03/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal presente regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.*

3. *L'Autorità, nell'esercizio delle competenze amministrative di cui al comma che precede, persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice.*

### **2.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Alla luce dell'esperienza maturata nei cinque anni di applicazione del *Regolamento*, si è riscontrata la necessità di chiarire quali siano i soggetti effettivamente titolati a chiedere l'intervento dell'Autorità per la risoluzione di una controversia ed ai casi che rientrano nella competenza dell'Autorità e, questioni connesse, ai requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza, di cui si parlerà in seguito.

In relazione alla titolarità dell'azione e all'ambito soggettivo di applicazione, in particolare, si ritiene che, secondo l'attuale formulazione, l'Autorità sia competente a risolvere controversie tra imprese autorizzate, ai sensi dell'articolo 25 del *Codice*, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. Il titolo autorizzatorio di cui sopra costituisce, infatti, una condizione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione.

A tale riguardo si richiama che la nuova formulazione dell'articolo 23 del *Codice* prevede, al comma 1, quanto segue:

1. *Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione, l'Autorità, a richiesta di una delle parti, e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.*

La nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, appare estendere l'ambito soggettivo di applicazione anche ad *altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice*. Ciò è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare con la sentenza resa nel procedimento C-192/08, *TeliaSonera* e, soprattutto, con la modifica dell'art. 5 della direttiva n. 2002/19/CE (*direttiva accesso*).

A tale riguardo, si osserva che l'Autorità, con l'adozione della delibera n. 622/11/CONS, recante "*Regolamento sui diritti di passaggio e sulle reti dorsali*" (nel seguito "*Regolamento scavi*"), ha attuato le competenze conferitele dal *Codice* e dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione*") in tema di reti dorsali ed accesso alle infrastrutture di posa per cavi in fibra ottica.

In tale delibera, anche su sollecitazione del mercato, è stato affrontato il tema dell'opportunità di un intervento dell'Autorità nell'ambito di una controversia inerente alle tematiche della coibitazione, o dell'accesso a dotti ed altre infrastrutture atte alla posa di reti di comunicazione elettronica.

Nello specifico, nella consultazione pubblica conclusa con l'adozione di detta delibera, alcuni operatori hanno auspicato un intervento dell'Autorità nell'ambito delle proprie competenze nelle controversie tra operatori, in caso di richieste di coibitazione non soddisfatte, di mancato accordo tra le parti sulla definizione dei corrispettivi economici per l'accesso alle infrastrutture di posa per cavi per comunicazioni elettroniche, di *iter* autorizzativi per l'occupazione di sedi stradali ed autostradali non conformi alla normativa di settore (paragrafo C.54).

Su tale questione l'Autorità, già in quella sede (punto 50, paragrafo C.45 e C.54 del *Regolamento scavi*), riteneva plausibile che la risoluzione di una controversia potesse costituire uno degli strumenti idonei a incoraggiare o agevolare la condivisione delle infrastrutture. L'Autorità ritiene, infatti, alla luce del potere che il *Codice* le conferisce in tema di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, di poter favorire la condivisione intervenendo con la propria funzione conciliativa, ad esempio, laddove gli operatori non riuscissero a completare la negoziazione per la condivisione di un'infrastruttura. Tale intervento è opportuno (come già chiarito al punto C.45-III del *Regolamento scavi*) anche laddove sorgano divergenze in merito all'attuazione dei criteri per la ripartizione dei costi di condivisione.

Ciò premesso, si ritiene che il *Regolamento*, senza necessità di modifiche, già consenta all'Autorità di intervenire, nell'ambito della soluzione di controversie tra operatori di comunicazione, in materia di condivisione ed accesso ad infrastrutture atte alla posa di cavi per comunicazioni elettroniche. Si tratta, infatti, di controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal *Codice* (obblighi di accesso e di condivisione) e da provvedimenti dell'Autorità (quali la citata delibera n. 622/11/CONS e successive possibili integrazioni), prerequisites soggettivi ed oggettivi previsti dall'articolo 23 del *Codice* stesso.

Ben diversa è il caso in cui la controversia insorga tra un operatore di comunicazioni elettroniche e un soggetto titolare di infrastrutture di posa (ad esempio un concessionario di infrastrutture stradali, un ente locale, ecc.), ma non soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del *Codice*. Si ritiene, in merito, che la procedura di soluzione delle controversie, così come oggi disciplinata, non sia applicabile, essendo limitata agli operatori di comunicazione elettronica.

Tuttavia, considerato che l'esperienza pratica ha dimostrato la ricorrenza di contenziosi tra soggetti autorizzati e soggetti terzi, e che l'individuazione di soluzioni pratiche per le questioni controverse integra, senza dubbio, una delle possibili modalità di svolgimento delle competenze che la legge attribuisce all'Autorità (agevolazione della condivisione delle infrastrutture di posa e promozione della concorrenza e della infrastrutturazione), si ritiene opportuna un'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del *Regolamento*.

Ciò avverrebbe al fine di dotarsi di uno strumento aggiuntivo e complementare per l'attuazione dei compiti dell'Autorità, che i soggetti interessati possano attivare *su base volontaria*, per beneficiare dell'*expertise* della amministrazione tecnica anche nella fase applicativa della regolamentazione; si aggiungerebbe l'obiettivo mediato di colmare eventuali lacune rese evidenti dall'esperienza pratica.

L'Autorità, in altre parole, potrebbe intervenire laddove, su base volontaria, entrambe le parti in lite decidessero di investire la stessa per tentare una conciliazione. Laddove ciò avvenisse si configurerebbero, sotto l'aspetto procedurale, due possibilità:

- in caso di mancato accordo, nel corso del procedimento svolto presso l'Autorità, le parti rinunciano all'intervento di definizione della controversia da parte della stessa ed il procedimento si conclude con un nulla di fatto;
- in caso di mancato accordo l'Autorità viene chiamata, dalle stesse parti, a decidere sulla controversia. Resta ferma, per le parti, la tutela in sede giurisdizionale.

Alla luce di quanto spiegato e dell'attuale quadro normativo, in merito all'ambito *soggettivo* di applicazione, si propone la previsione di un comma aggiuntivo all'articolo 2 (comma 1-*bis*), secondo la seguente formulazione:

*1. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.*

***1-bis. Ai sensi della delibera n. 622/11/CONS, sono altresì rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e soggetti tenuti alla fornitura di accesso ad infrastrutture di posa di reti in fibra ottica, laddove entrambe le parti dichiarino espressamente di adire quest’ultima. In caso di fallimento della conciliazione e laddove le parti chiedano la definizione della controversia, la decisione dell’Autorità diviene vincolante per le parti, fatte salve le tutele giurisdizionali previste dal Codice stesso.***

A tale proposito, si ritiene opportuna una integrazione dell’articolo 1 del *Regolamento* tramite l’inserimento della lettera “ii”, rubricata “*soggetti tenuti alla fornitura di accesso ad infrastrutture di posa di reti in fibra ottica*” intendendo tali soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della delibera 662/11/CONS, come “*enti pubblici, concessionari pubblici, o organismi di diritto pubblico*”.

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione in merito. In particolare, s’invita i rispondenti a formulare osservazioni in ordine alla possibilità per gli operatori e i soggetti tenuti alla fornitura di accesso ad infrastrutture di posa di rimettere – volontariamente – all’Autorità la definizione della controversia.

## **2.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, sulla base del comma 1 dell’articolo citato, le controversie che rientrano tra le competenze dell’Autorità sono quelle che insorgono tra operatori (o tra operatori ed altri soggetti, laddove si procedesse alla modifica di cui sopra) a causa del mancato rispetto di norme del *Codice*, delle delibere dell’Autorità, delle direttive europee nel settore delle comunicazioni elettroniche o di contratti stipulati dalle parti in attuazione di dette norme.

Non possono essere sottoposte all’Autorità questioni che non fanno riferimento a dette fonti normative, che non afferiscono ai rapporti tra operatori o che attengono esclusivamente all’ambito civilistico ed a presunte violazioni delle relative fonti giuridiche. Del resto, l’analisi delle fonti è una questione che attiene al merito della domanda; è nel momento di valutazione dell’atto introduttivo che si può riconoscere se il fondamento giuridico di quanto richiesto sia effettivamente all’interno del perimetro dei poteri del regolatore; si tratta, dunque, di una questione specifica e non di un principio generale.

Tanto premesso, si ritiene che, su tale secondo aspetto, l’attuale formulazione dell’articolo 2 sia esauriente e non debba essere modificata.

Si ritiene opportuna, tuttavia, una riflessione sul tema degli obiettivi dell'azione dell'Autorità (comma 3).

In particolare, appare opportuno evidenziare che l'intervento dell'Autorità, oltre alla funzione para-giurisdizionale, si esplica attraverso un'attività amministrativa focalizzata oltre che sul rispetto degli obblighi già imposti dalla normativa, anche al conseguimento di alcune finalità di propria competenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; da ciò ne consegue, in alcune occasioni, la possibilità, sebbene indiretta in quanto avviene nell'ambito di una controversia tra due attori, di regolare il settore secondo la ormai classica formula della «*regulation by litigation*».

Per tale motivo si rende opportuno esplicitare le finalità generali – e imprescindibili – della procedura seguita, richiamando, oltre all'articolo 13 del *Codice* (già richiamato sia nel testo regolamentare vigente, sia nell'art. 23 del *Codice* stesso), anche obiettivi e principi stabiliti dagli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003.

Il comma 3 sarebbe, pertanto, riformulato nei seguenti termini:

*L'Autorità, nell'esercizio delle competenze amministrative di cui al comma che precede, attua i principi e persegue gli obiettivi di cui agli artt. 3, 4 e 13 del Codice.*

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito del tema illustrato.
---

### **3. INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA (ARTICOLO 3)**

#### **3.1 PREMESSA**

Il procedimento ha inizio su richiesta di una delle parti. Il Direttore, una volta che l'Ufficio competente abbia verificato la sussistenza dei requisiti formali per l'ammissibilità, comunica alle parti, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l'avviso di avvio del procedimento, il responsabile del procedimento e la data dell'udienza di comparizione.

La verifica preliminare dell'istanza presentata viene svolta dagli uffici dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3, che per comodità si riporta di seguito.

- 1. Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti, nella quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità:*

- a) *la denominazione sociale o la ditta dell'impresa che formula l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale, nonché l'eventuale domicilio eletto;*
  - b) *la denominazione sociale o la ditta dell'impresa nei cui confronti viene formulata l'istanza, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, e la sua sede legale;*
  - c) *i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni;*
  - d) *le richieste dell'istante;*
  - e) *i documenti che si allegano a sostegno della domanda;*
  - f) *l'indicazione del periodo al quale si riferiscono le richieste dell'istante;*
  - g) *le disposizioni regolamentari che si ritengono pertinenti all'oggetto della causa.*
2. *L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal rappresentante legale, ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.*
  3. *Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.*
  4. *Se una delle parti propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile.*

Come noto, l'inammissibilità, nel diritto processuale, è un vizio dell'atto che impedisce al giudice di esaminare la richiesta avanzata da una parte del processo, non presentando essa i requisiti stabiliti dalla legge.

Con riferimento al processo civile, il codice di rito disciplina singole ipotesi di inammissibilità solo in materia di impugnazione (art. 331, 342, 348-*bis*, 365, 360-*bis* e 398 c.p.c.); tuttavia, il vigente ordinamento prevede valutazioni di ammissibilità della domanda che condizionano l'espletamento di giudizi speciali anche in primo grado, come avviene, per esempio, nell'azione di classe disciplinata dal sesto comma dell'art. 140-*bis* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante "*Codice del consumo*") e, sia pure con le peculiarità che sono proprie del caso, nel giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza operato dal giudice *a quo* in sede di rimessione alla Corte costituzionale della questione

di legittimità costituzionale. In questi ultimi casi, l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta in primo grado dipende da una prima valutazione di merito circa la *fondatezza* della stessa e, pertanto, è funzionale al principio di *economia processuale*, nella misura in cui realizza effetti deflattivi del contenzioso.

A tale proposito, con particolare riferimento alle norme che regolano il giudizio di impugnazione, l'inammissibilità è una sanzione posta a carico della parte per una difformità (vizio) dell'atto rispetto al modello legale. Tuttavia, va rilevato come i nuovi artt. 348-*bis* e 360-*bis*, introdotti dalle riforme del 2009 e del 2012 (d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 143/2012; legge n. 69/2009) disciplinino, dietro l'etichetta dell'inammissibilità, ipotesi di *infondatezza* dell'impugnazione (art. 360-*bis*: «[i]l ricorso è inammissibile [...] quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»).

Tanto premesso, l'Autorità ritiene, sia per efficienza amministrativa, sia per pienezza della tutela sostanziale del singolo, che la verifica di ammissibilità dell'istanza debba riguardare, oltre agli attuali requisiti meramente formali, anche alcuni requisiti sostanziali – che attengono a ipotesi di inammissibilità o improcedibilità. Tali requisiti possono essere configurati nelle ipotesi di *ne bis in idem*, incompetenza, ed infondatezza dell'istanza.

### **3.2 NE BIS IN IDEM**

L'articolo 3 prevede, al comma 4, l'ipotesi di improcedibilità, nel caso in cui, sulla stessa questione, una parte abbia adito – anche in modo parziale – il Giudice ordinario. A tale proposito, si osserva che il comma 5 dell'articolo 23 del *Codice* prevede che:

*La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.*

L'articolo traspone in modo lineare l'art. 20, par. 5, della direttiva n. 2002/21/CE. La norma ribadisce il diritto delle parti di adire in ogni momento l'Autorità giudiziaria. Nulla viene detto, tuttavia, in merito alla improcedibilità dell'azione dinanzi all'Autorità.

Alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni sull'applicazione del *Regolamento*, e in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, occorre rivedere l'ipotesi di improcedibilità in questione.

Naturalmente, deve essere riconosciuto il diritto della parte istante di rivolgersi al Giudice in ogni fase della procedura, contestualmente chiedendo l'archiviazione del procedimento dinanzi all'Autorità. Allo stesso tempo, al fine di evitare situazioni di incertezza procedimentale, si ritiene necessario che la parte istante formuli una *dichiarazione espressa di rinuncia* – tra l'altro già prevista

dal *Regolamento*. Ciò sembra in linea con quanto stabilito dall'art. 1, par. 1, n. 22), della direttiva n. 2009/140/CE, la quale prevede, pur in via generale, una forma effettiva di cooperazione delle parti, stabilendo che “[g]li Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione”. La *piena cooperazione*, infatti, può senz'altro sostanziarsi nell'obbligo di dichiarare al regolatore, nel corso della procedura, i propri intenti *con la massima chiarezza*.

Per converso, non appare opportuno archiviare in ogni caso il procedimento, qualora sia la parte convenuta a rivolgersi al giudice ordinario.

Infatti, in tale eventualità, atteso che l'ambito di intervento dell'Autorità è prettamente di carattere regolamentare, la stessa dovrebbe comunque riservarsi la possibilità di concludere il procedimento instaurato pronunciandosi sui temi di propria competenza. Ciò dovrebbe avvenire, in particolare, qualora la questione sia di particolare importanza, al fine di enunciare un principio o una regola chiarificatrice dei rimedi applicati o delle condizioni praticate in un particolare mercato, di assicurare gli obiettivi del quadro normativo europeo e della normativa nazionale che ad esso dà attuazione.

Conseguentemente, è opportuno modificare quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.

Deve evidenziarsi un ulteriore aspetto. A tal fine si richiama il comma 2 dell'articolo 23 del *Codice*, il quale prevede che:

*L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.*

La norma citata implica che le parti possono prevedere, nei contratti stipulati, di derogare alla sottoposizione di ogni azione all'Autorità. Quest'ultima, dunque, una volta ricevuta l'istanza da una delle parti, analizza gli atti e, verificata la presenza della clausola suddetta, sospende il procedimento. Decorsi quattro mesi, se la parte istante non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta la propria decisione, nel termine dei quattro mesi successivi. Tale previsione trova riscontro nell'articolo 8, commi 4, e 5 del testo vigente, che si ritiene di non dover modificare.

Occorre comunque rilevare, sulla base dell'esperienza maturata, che in molti casi le parti prevedono nei propri contratti l'obbligo di convocare un *Comitato tecnico* prima di adire l'Autorità. La specifica formulazione di tale clausola, che si ritiene opportuna per evitare l'instaurazione formale di controversie che possono essere utilmente risolte con un confronto di tipo tecnico, è stata spesso foriera di ambiguità. È accaduto, infatti, che una parte chiedesse l'attivazione del *Comitato tecnico*, mentre l'altra adisse l'Autorità. Pertanto, gli operatori dovrebbero specificare con chiarezza se intendano avvalersi della clausola inserita nei propri contratti: in tal caso, vi sarebbe l'obbligo di adire il *Comitato tecnico* in ogni caso, prima che una delle investa l'Autorità della controversia. In tal caso, si applicherebbe la procedura di cui sopra.

Tanto premesso, si ritiene che l'articolo 3, comma 4, del regolamento, vada riformulato nei seguenti termini:

***4. Se la ricorrente propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile. In tale ipotesi, la ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all'azione dinanzi all'Autorità.***

***5. Se la convenuta propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, l'Autorità può comunque pronunciarsi sulle relative questioni con un atto interpretativo generale, qualora le stesse siano di particolare importanza e la loro definizione contribuisca al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 13 del Codice.***

### **3.3 INCOMPETENZA**

Il *Regolamento* vigente non disciplina esplicitamente le declaratorie di incompetenza. A tale proposito, si ritiene che l'istanza debba essere rigettata (dichiarando appunto l'incompetenza), nei casi in cui le presunte violazioni non riguardino le fonti normative di cui al comma 1 dell'articolo 2. Si può ricordare, ad esempio, il caso in cui la norma asseritamente violata riguardi la *privacy* (decreto legislativo n. 196/2003), l'abuso di posizione dominante (legge n. 287/1990), o il *Codice civile*.

Parimenti, si deve rilevare l'incompetenza nei casi in cui l'istanza faccia riferimento esclusivamente a norme non pertinenti ai rapporti tra operatori bensì, ad esempio, tra operatori e utenti.

### **3.4 INFONDATEZZA DELL'ISTANZA**

Si ritiene opportuno, in ottica di maggiore efficienza dell'attività svolta, che nei casi in cui sia palesemente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori di settore, l'istanza, sebbene corretta sul piano formale, sia dichiarata inammissibile.

### **3.5 MANIFESTA FONDATEZZA**

Si ritiene opportuno, in ottica di maggiore efficienza dell'attività amministrativa, che nei casi in cui sia palesemente fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori di settore, ovvero nei casi in cui vi siano già stati precedenti analoghi, l'istanza dia immediatamente luogo ad una decisione vincolante. La decisione è adottata allo stato degli atti, sulla base di una relazione del Direttore adeguatamente motivata e particolarmente dettagliata – in ragione della delicatezza della fattispecie. L'introduzione di questa ipotesi implica la non applicabilità della procedura ordinaria, disciplinata dall'articolo 6 del *Regolamento* in vigore. Per tale ragione, viene disciplinata nella fase introduttiva della controversia.

### **3.6 CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA**

Tanto premesso, si propone di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 3 con tre nuovi commi (n. 6, 7 e 8).

In ordine alle relative declaratorie, deve evidenziarsi quanto segue. Per ragioni di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, le valutazioni sottese alle pronunce sulla incompetenza o sulla manifesta infondatezza sono delegate al Direttore competente; tuttavia, viene comunque assicurata la possibilità degli interessati, che non intendano adire immediatamente l'Autorità giudiziaria, di sottoporre la questione all'Organo collegiale, con un procedimento particolarmente snello:

***6. Il Direttore, esamina i documenti presentati dalla parte istante unitamente all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Ove lo ritenga necessario, assegna un termine alla parte istante per produrre eventuali documenti integrativi utili ai fini della valutazione di ammissibilità. In caso di richiesta di integrazione documentale, i termini***

*di cui al successivo articolo 5, comma 1, sono sospesi. Il Direttore, esaminata la documentazione presentata dalla parte, dichiara l'inammissibilità dell'istanza nei seguenti casi:*

- a. per incompetenza;*
- b. per manifesta infondatezza.*

*7. Avverso le decisioni di inammissibilità, la parte interessata può proporre opposizione alla Commissione, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o tramite posta elettronica certificata. Il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione alle altre parti che, nei successivi dieci giorni, possono proporre, con atto consegnato nelle medesime forme, eventuali controdeduzioni.*

*8. Qualora la richiesta di parte istante sia manifestamente fondata ovvero concerne una fattispecie rispetto alla quale sussistono precedenti in termini, l'organo collegiale può adottare una decisione vincolante, decidendo allo stato degli atti, sulla base di una relazione dettagliata e motivata del Direttore.*

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

#### **4. LA TUTELA CAUTELARE (ARTICOLO 4)**

##### **4.1 PREMESSA**

Il Regolamento contempla la tutela cautelare la cui previsione costituisce predicato essenziale della funzione di soluzione delle controversie esercitata dall'Autorità. Si riporta, di seguito, l'attuale formulazione dell'articolo 4.

#### *Articolo 4*

***Misure cautelari***

1. *Con la domanda di cui all'art. 3, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l'emanazione, in via d'urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.*

2. *In tal caso, ultimati a cura del responsabile del procedimento gli adempimenti di cui all'articolo seguente, il Direttore trasmette senza indugio gli atti alla Commissione, unitamente ad una propria relazione, per le determinazioni di competenza.*

3. *La parte convenuta ha l'onere di depositare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'avviso.*

4. *Scaduto il termine di cui al comma che precede, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio, decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente regolamento, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori.*

5. *Il provvedimento di adozione della misura cautelare contiene l'indicazione della durata della medesima e non può essere rinnovato né prorogato.*

6. *La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.*

Qualora una parte richieda l'intervento dell'Autorità, lamentando un pregiudizio di eccezionale gravità, nonché nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, il *Regolamento* prevede l'avvio di una procedura cautelare che, nel rispetto del contraddittorio, consente l'emanazione di provvedimenti in modo tempestivo da parte della Commissione per le infrastrutture e le reti (nel seguito, CIR).

L'Autorità, alla luce dell'esperienza acquisita, ritiene opportuna una revisione della procedura di cui all'articolo 4.

Innanzitutto, si propone di eliminare il riferimento alla "natura economica" del pregiudizio, al fine di permettere una valutazione più flessibile delle singole fattispecie concrete, anche in linea con gli orientamenti giurisprudenziali.

Inoltre, si deve incidere sulla tempistica. Occorre indicare, ad esempio, quali siano le tempistiche della fase cautelare, anche al fine di renderle coerenti con i requisiti di urgenza e con i

termini degli adempimenti istruttori preliminari della fase di merito, di cui all'articolo 5. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento*, la parte convenuta, entro cinque giorni dalla convocazione è tenuta ad inviare all'Autorità ed alla controparte la propria memoria difensiva (comma 3). Non è esplicitamente prevista, in tale articolo, una convocazione delle parti, salvo far riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 5 (comma 2).

Non è chiaro, tuttavia, quali siano le tempistiche del procedimento cautelare, cioè se si debbano sempre e comunque rispettare tutti i termini di cui all'articolo 5, ovvero riscontrare la richiesta, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, e concedere alle parti, a partire dalla convocazione, venti giorni liberi prima dell'udienza. Si ritiene tale tempistica non in linea con i requisiti di un rapido intervento.

Proprio in ragione dell'urgenza, è ormai prassi consolidata degli Uffici dell'Autorità abbreviare i tempi procedurali della fase cautelare, convocando le parti in udienza entro un breve termine dalla ricezione dell'istanza (pochi giorni dopo l'invio delle memorie, che devono essere inviate entro cinque giorni dalla convocazione), allo scopo di acquisire elementi di valutazione – ulteriori rispetto a quanto riportato nelle memorie – sull'effettiva esistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Si ritiene, pertanto, che dall'articolo 4 debba essere rimosso il riferimento all'articolo 5 il quale, come premesso, prevede venti giorni liberi dalla convocazione per lo svolgimento dell'udienza. Tale termine è infatti incompatibile con le esigenze cautelari.

Conseguentemente, si ritiene appropriata una modifica dell'articolo 4, in modo da *chiarire che l'avvio del procedimento cautelare avviene entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza*. Con l'avvio del procedimento, viene assegnato alla controparte un termine di cinque giorni dalla convocazione, per il deposito delle proprie controdeduzioni (sulla richiesta avversaria di misure cautelari), e fissata un'udienza a valle della ricezione della memorie (ad esempio, entro i successivi dieci giorni). In questo modo, entro venticinque giorni dall'istanza, l'Ufficio dispone di tutti gli elementi istruttori per una valutazione d'urgenza.

Inoltre, appare necessario regolare la modalità di rigetto della richiesta di emanazione delle misure cautelari, ad esito dell'istruttoria degli Uffici. Quest'ultima, non chiaramente indicata dall'attuale *Regolamento* (l'articolo 4 fa infatti riferimento genericamente alla trasmissione in CIR degli atti per le determinazioni di competenza), deve essere comunque definita in modo da snellire le tempistiche procedurali.

Si fa presente, a tale proposito, che anche in questo caso, secondo una prassi consolidata, in esito alle attività istruttorie suddette l'Ufficio può:

- ✓ decidere di rigettare la richiesta, con comunicazione motivata del Direttore, di misure cautelari procedendo con l'esame dei profili nel merito. A questo riguardo, si ritiene opportuno, comunque, assicurare all'interessato, con celere procedura *ad hoc*, la

possibilità di rivolgersi all'Organo collegiale nei casi in cui non ritenga giustificato il rigetto;

- ✓ prendere atto della rinuncia alla richiesta delle misure cautelari da parte dell'istante nel caso in cui, anche a valle dell'udienza, le parti abbiano raggiunto un accordo o se l'istante dichiara che sono venuti i meno i presupposti per l'adozione di una misura cautelare,
- ✓ trasmettere gli atti alla CIR per emanazione delle misure che devono essere idonee ad assicurare gli effetti della decisione finale, nonché tener conto dell'interesse dei consumatori.

#### **4.2 LE MODIFICHE PROPOSTE**

Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni dell'articolo 4 nelle parti indicate col grassetto.

#### ***Articolo 4***

##### ***Misure cautelari: istanza e procedimento***

*1. Con la domanda di cui all'art. 3, ovvero nel corso del procedimento, la parte, allegando un pregiudizio di eccezionale gravità e nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte, può chiedere l'emanazione, in via d'urgenza, di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale.*

*2. Il Direttore, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza cautelare, trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'avviso dell'udienza di comparizione, con l'indicazione della data della convocazione, da tenersi non prima di 5 e non oltre quindici giorni lavorativi dall'avviso, con l'indicazione degli elementi informativi di cui al comma 2 dell'articolo 5.*

*3. La parte convenuta ha l'onere di depositare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso.*

*4. Il responsabile del procedimento svolge gli adempimenti di competenza, consistenti nella verifica di ammissibilità della richiesta, della sussistenza degli estremi del fumus boni iuris e del periculum in mora, e trasmette una relazione istruttoria al Direttore. Quest'ultimo, in caso ritenga sussistenti i requisiti minimi per l'emanazione della misura cautelare, trasmette senza indugio gli atti alla Commissione, unitamente ad una relazione, per le determinazioni di competenza.*

5. *Nella prima seduta utile la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione del provvedimento cautelare, decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente Regolamento. Nell'adottare la decisione, tiene debitamente in conto gli interessi dei consumatori e dei requisiti di continuità dei servizi resi.*

6. *Qualora il Direttore non ritenga sussistenti i requisiti per l'adozione della misura cautelare, emana un motivato provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare e lo notifica alle parti. La parte istante può proporre opposizione a tale provvedimento dinanzi all'organo collegiale, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta notifica, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata e inviando copia dell'istanza di opposizione alla parte convenuta. Quest'ultima, entro i successivi dieci giorni lavorativi, può inviare all'Autorità ed alla controparte le proprie controdeduzioni. L'organo collegiale, sentite le parti nella prima seduta utile, conferma il provvedimento di rigetto o richiede al Direttore di sottoporre alla Commissione una relazione istruttoria, incluso gli annessi atti, per l'adozione di un provvedimento cautelare.*

7. *Il provvedimento di adozione della misura cautelare contiene l'indicazione della durata della medesima e non può essere rinnovato né prorogato.*

8. *La domanda di revoca o modificazione delle misure adottate e la riproposizione della domanda respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Alle suddette istanze si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.*

#### **4.3 TEMPISTICHE PROCEDIMENTALI**

Giova osservare che lo svolgimento del procedimento cautelare comporta uno slittamento dei termini di conclusione del procedimento di merito. La valutazione dei requisiti per le misure cautelari, infatti, richiede mediamente tre settimane – e si conclude, come già precedentemente descritto, con un provvedimento di rigetto delle misure stesse, con una conciliazione o con la proposta di adozione di un provvedimento da parte della CIR. In quest'ultimo caso, ai tempi istruttori precedenti (3 settimane) vanno sommati quelli necessari per la trasmissione degli atti agli organi collegiali, della decisione e delle connesse attività conseguenti l'emanazione delle misure. Tutto ciò determina un differimento dei termini istruttori, inerenti al merito, di almeno quarantacinque giorni.

È pertanto opportuno che i tempi ordinatori di conclusione del procedimento (4 mesi) non includano le tempistiche di conclusione del procedimento cautelare. Tale periodo temporale potrà essere conteggiato dalla convocazione delle parti all'udienza cautelare (avvio del procedimento cautelare), fino al rigetto dell'istanza o all'adozione della decisione d'urgenza da parte della CIR.

#### 4.4 DECISIONI PRESIDENZIALI

Infine, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di adottare un provvedimento cautelare presidenziale, in omaggio al principio di effettività della tutela. Si possono verificare, infatti, casi in cui la parte istante dimostri l'esistenza di ragioni di estrema gravità e urgenza – a condizione che incidano sulla tutela degli utenti finali – e chieda che si provveda in via immediata, prescindendo dall'udienza di comparizione prevista dal comma 4 (è comunque assicurata la possibilità delle parti di essere udite, anche informalmente, secondo un modello già noto alla Giurisprudenza amministrativa). In tale eventualità, sembra opportuno prevedere l'adozione di un provvedimento monocratico da parte del Presidente della Commissione, sulla base di una breve relazione del Direttore, redatta dopo un primo esame degli atti.

È dunque ipotizzabile l'introduzione, all'interno dell'articolo 4, di un ulteriore comma, il cui tenore letterale potrebbe essere il seguente:

*Nei casi di estrema gravità e urgenza che incidano sulla tutela dell'utenza, la parte interessata può chiedere al Presidente della Commissione l'adozione di un provvedimento cautelare provvisorio, presentando una richiesta debitamente motivata. In tale ipotesi, il Presidente, ove lo ritenga necessario, può sentire le parti, senza formalità e anche separatamente, prima dell'adozione del provvedimento interinale. Il Presidente decide sulla base di una breve relazione del Direttore, tenendo massimamente in conto le finalità di tutela dei consumatori e stabilendo limiti ed effetti della misura. Il provvedimento è comunicato alle parti ed è efficace fino alla prima seduta utile dell'organo collegiale, in vista della quale il Direttore integra la relazione precedentemente trasmessa. Il provvedimento perde efficacia se la Commissione non lo conferma nella prima seduta utile di cui al periodo precedente.*

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

**5. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MERITO E LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE (ARTICOLI 5 E 6)**

**5.1 LA FASE DI AVVIO**

Il procedimento (di merito, nel caso in cui vi sia già stato anche un procedimento cautelare) ha inizio su richiesta di una delle parti ed il Direttore, dopo che l'Ufficio competente ha verificato la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità e la procedibilità, comunica alle parti, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l'avviso dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento e la data dell'udienza di comparizione. Tale avviso deve pervenire alle parti almeno venti giorni prima dell'udienza. Il termine è espresso in giorni liberi, intesi, in via di prassi, come lavorativi, includendo il sabato (ma non la domenica e i festivi).

Si riporta, per completezza espositiva, l'attuale formulazione dell'articolo 5 citato.

*Articolo 5*

*Avviso di convocazione delle parti*

*1. Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l'avviso dell'udienza di comparizione.*

*2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, sono specificamente indicati:*

- a) la data di deposito dell'istanza;*
- b) l'oggetto della procedura;*
- c) la data e il luogo fissati per l'udienza;*
- d) il responsabile del procedimento;*
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.*

*3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.*

Nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, le parti hanno facoltà di presentare, fino a cinque giorni (da prassi intesi come lavorativi) prima dell'udienza di comparizione (sia quella iniziale sia – come indicato all'articolo 6 modificato – delle successive udienze), memorie e depositare documenti. L'Autorità, al fine di distinguere i termini relativi alla prima udienza da quelli

relativi alle eventuali successive, ritiene opportuno specificare il vincolo dei cinque giorni già in questo articolo (nell'attuale regolamento tale termine è riportato nel solo articolo 7).

Si rappresenta, altresì, che da prassi l'avviso di udienza di comparizione è firmato dal Direttore che, nello stesso, indica il responsabile del procedimento. Anche questo deve essere specificato in maniera più chiara nel *Regolamento*.

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche e integrazioni dell'articolo 5 nelle parti indicate in grassetto:

*1. **Il Direttore**, entro dieci giorni **lavorativi** dal ricevimento dell'istanza, trasmette alle parti, via posta elettronica certificata o a mezzo fax, l'avviso della **prima** udienza di comparizione.*

*2. In tale avviso, che dovrà pervenire alle parti almeno venti giorni **lavorativi precedenti alla prima** udienza, sono specificamente indicati:*

*a) la data di deposito dell'istanza;*

*b) l'oggetto della procedura;*

*c) la data e il luogo fissati per l'udienza;*

*d) il responsabile del procedimento;*

*e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;*

*f) **il termine di cinque giorni lavorativi prima dell'udienza per l'invio delle memorie.***

*3. Unitamente all'avviso di cui ai commi precedenti, **il Direttore** trasmette alla parte convenuta copia dell'istanza depositata.*

Nel corso dell'attività istruttoria si realizzano gli adempimenti in capo al responsabile del procedimento (svolgimento delle udienze con la stesura dei verbali sintetici, tentativi di conciliazione, accessi agli atti, integrazione di informazioni, acquisizione di documenti, ecc.).

## **5.1 LO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA**

L'attuale articolo 6 del *Regolamento* definisce la durata del procedimento in quattro mesi e contempla l'ipotesi di sospensione (in tutto o in parte) del procedimento qualora nel corso dello stesso emergano fatti concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 136/06/CONS, che disciplina le attività sanzionatorie.

Per ragioni di speditezza e di buon andamento dell'attività amministrativa, è possibile, altresì, disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad oggetto controversie connesse. È possibile, infine, coinvolgere terzi nell'istruttoria.

Si riporta di seguito l'articolo 6, nell'attuale formulazione.

### **Articolo 6**

#### **Il procedimento**

1. *Il procedimento deve essere definito entro il termine ordinatorio di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.*

2. *Il Direttore, anche d'ufficio, sentite le parti interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti, aventi ad oggetto controversie connesse, affidandone l'istruttoria ad un solo responsabile.*

3. *Nel caso in cui dall'atto introduttivo della presente procedura contenziosa, ovvero nel corso del relativo procedimento, emergano fatti sufficientemente circostanziati, non manifestamente infondati, concretanti violazioni della normativa di settore perseguibili ai sensi della delibera n. 136/06/CONS, il responsabile del procedimento ed il Direttore, per quanto di rispettiva competenza, curano gli adempimenti prescritti dalla predetta delibera.*

4. *Nelle ipotesi di cui al comma che precede, quando l'accertamento delle violazioni suddette è necessario per decidere la controversia, la Commissione, su proposta del Direttore, può disporre la sospensione, in tutto o in parte, del procedimento contenzioso fino alla definizione del procedimento sanzionatorio.*

5. *Ciascuna parte può chiedere, con un'istanza che abbia i requisiti di cui all'art. 3 e fino alla trasmissione degli atti alla Commissione, che il procedimento contenzioso si svolga anche nei confronti di un terzo operatore.*

6. *Il responsabile del procedimento autorizza la chiamata del terzo nei soli casi in cui rileva che il rapporto che fa capo al terzo operatore sia oggettivamente connesso alla controversia già pendente sì da rendere necessaria la sua partecipazione al procedimento. Con il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento trasmette un nuovo avviso di convocazione a norma dell'art. 5.*

L'Autorità, in merito, non ha ravvisato particolari elementi di criticità, salvo:

- ✓ l'ipotesi di sospensione della controversia prevista dal comma 4, in caso si ravvisi una violazione della normativa di settore;
- ✓ l'applicazione del comma 1, per le ragioni descritte in seguito, relativamente alla durata ordinatoria del procedimento.

In relazione al primo punto, si ritiene opportuno che, di norma, la controversia ed il procedimento sanzionatorio procedano in modo parallelo. L'ipotesi di sospensione deve essere residuale e facoltativa. L'attuale formulazione già prevede che la Commissione "può" sospendere la controversia. Il comma 4, pertanto, può restare invariato, salvo inserire un opportuno chiarimento, in relazione al fatto che la sospensione è facoltativa, nelle premesse alla delibera.

In relazione al comma 1, per le ragioni inerenti alla durata del cautelare e per le altre ragioni meglio illustrate nella sezione inerente al tentativo di conciliazione, l'Autorità ritiene opportuno che, dal termine ordinario dei quattro mesi, vengano esclusi i periodi finalizzati ad attività transattive ed alla fase cautelare.

Su questi aspetti occorre anche allineare il testo alla Direttiva.

Si propone, pertanto, la seguente modifica del comma 1, con le integrazioni in grassetto:

*1. Il procedimento deve essere definito entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, **salvi casi eccezionali. Tale termine risulta sospeso in caso di esigenze istruttorie rilevate dal responsabile del procedimento di cui al presente Regolamento ed in presenza di un procedimento cautelare ai sensi dall'articolo 4. In tale secondo caso, la sospensione decorre dall'inizio del procedimento cautelare fino al rigetto o all'adozione del provvedimento di urgenza.***

### **5.3 ULTERIORI MODIFICHE PROCEDURALI**

È opportuno specificare, nell'articolo 6, quanto riportato nel successivo articolo 7 – e cioè che, fino a cinque giorni prima di ogni udienza di comparizione, le parti hanno la possibilità di inviare memorie.

Per ragioni connesse alla durata del procedimento, appare inoltre utile specificare che alle udienze successive alla prima non sono applicabili i termini dei venti giorni liberi – a partire dalla data della convocazione di cui all'articolo 5.

Il termine di venti giorni liberi, infatti, è relativo *solo alla prima udienza*. Le successive udienze possono essere convocate con un preavviso inferiore sulla base delle esigenze che rilevano dall'istruttoria. Si propone, pertanto, di aggiungere all'articolo 6 il seguente comma 7:

*7. Le parti, fino a cinque giorni lavorativi prima di ogni udienza, su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti inviandoli alla controparte, in conformità con quanto disposto dal successivo articolo 7. **Alle udienze successive alla prima non si applicano i termini dei venti giorni liberi di cui al comma 2 dell'articolo 5.***

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

## **6. ACCESSO AGLI ATTI (ARTICOLO 7)**

L'Autorità non ha rilevato, nel corso di attuazione del *Regolamento*, particolari criticità in relazione all'accesso agli atti. Si riporta, nel seguito, l'articolo in questione:

*1. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, ovvero di ogni successiva nuova udienza su richiesta dell'Autorità, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, nonché di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.*

*2. I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento.*

*3. La parte interessata, con apposita istanza, in cui devono essere esplicitate le specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica, ha l'onere di chiedere, al momento del loro deposito ovvero, per quelli acquisiti d'ufficio, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo provvedimento istruttorio, che alcuni documenti, in tutto o in parte, siano sottratti all'accesso.*

*4. Il Direttore della struttura, o funzionario da lui delegato, è tenuto ad informare ed ad acquisire le eventuali deduzioni della controparte; questi può insistere per la*

*conoscenza dei documenti prodotti ovvero acquisiti, esplicitando le ragioni che li rendono necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*

5. *Il Direttore, nel termine di trenta giorni, adotta le proprie determinazioni con provvedimento motivato, che deve recare misure idonee a contemperare il diritto di difesa e le esigenze di segretezza e di riservatezza, in conformità a quanto previsto nel regolamento approvato con delibera n. 217/01/CONS e sue successive modificazioni ed integrazioni.*

6. *Nei casi di assoluta inconciliabilità delle opposte esigenze, il Direttore accorda prevalenza ad una di esse secondo un criterio di proporzionalità ed all'esito di un giudizio di bilanciamento che dovrà tener conto, nell'ambito di una valutazione comparativa delle contrapposte istanze, della natura e della rilevanza giuridica dei contrapposti interessi, nonché del tipo, entità e portata dei danni concretamente prospettati dalle parti.*

7. *Nei casi in cui si tratti di documenti che forniscano elementi probatori decisivi, il vincolo di riservatezza può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui la conoscenza dei dati sensibili in essi compendiate determina, di per se stessa ed in modo certo, per effetto della lesione degli interessi tutelati dal richiamato regolamento, un grave ed irreparabile nocumento all'impresa interessata, manifestamente sproporzionato rispetto all'oggetto della controversia.*

Al fine di allineare l'articolo 7 alla modifica apportata all'articolo 6 occorre tuttavia modificare il primo comma come segue:

***1. Le parti hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.***

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

## **7. PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI (ARTICOLO 8)**

Gli adempimenti svolti nella prima udienza sono descritti nell'articolo 8 del *Regolamento*, che si riporta di seguito:

1. *Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia.*

2. *Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.*

3. *Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita in conformità a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.*

4. *Qualora dai documenti depositati emerga che le parti, con atto scritto, avevano stabilito, di comune accordo, di risolvere la controversia ricorrendo a mezzi alternativi che espressamente escludono la competenza di questa Autorità, il Direttore trasmette gli atti alla Commissione che, a norma dell'art. 11, dichiara l'improcedibilità dell'istanza.*

5. *Il procedimento viene ripreso, su istanza di una delle parti, qualora, nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento della Commissione, non risulti ancora definito. Il procedimento va concluso nei termini di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento.*

6. *A tal uopo, il responsabile del procedimento comunica alle parti, a norma dell'art. 5, un nuovo avviso di convocazione.*

Al comma 1 del citato articolo è prescritto che le parti compaiono in udienza a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale.

In un'ottica di semplificazione del procedimento, anche nell'ottica di uniformare, per quanto possibile, il testo del *Regolamento* a quanto previsto dalla procedura di soluzione delle controversie tra operatori e utenti, è utile prevedere anche la semplice *scrittura privata*.

In particolare, in udienza dovrebbero poter partecipare soggetti muniti di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita non solo con atto pubblico, ma anche con *scrittura privata autenticata* o con *scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante*.

Si propone, pertanto, la seguente modifica del comma 1 nella parte indicata in grassetto:

1. *Le parti compaiono all'udienza dinanzi al responsabile del procedimento a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali o di procuratore munito di procura speciale,*

*idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita anche con scrittura privata autenticata o con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.*

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

## **8. LA CONCILIAZIONE (ARTICOLO 9)**

### **8.1 ASPETTI DI CARATTERE GENERALE**

Le previsioni relative al tentativo di conciliazione, reso facoltativo ed esperibile in qualsiasi fase del procedimento nel *Regolamento*, sono di seguito riportate con le modifiche proposte. Tali modifiche sono finalizzate, in sostanza, a valorizzare l'intervento del responsabile del procedimento nell'individuazione della soluzione bonaria della controversia.

Nell'esperienza pratica si è rilevato, infatti, che l'intervento degli Uffici è senz'altro un ottimo veicolo per la veloce soluzione delle liti.

Si propone, conseguentemente, a parziale modifica di quanto oggi previsto dal comma 6 del presente articolo, che, nel momento in cui tenta la conciliazione, il responsabile del procedimento formuli a verbale una proposta, a prescindere dalla richiesta delle parti.

Il tentativo di conciliazione rappresenta, infatti, un momento cruciale nell'ambito delle attività controversiali. Le società che instaurano i procedimenti innanzi l'Autorità si trovano sovente su posizioni molto distanti e riescono sotto l'egida dell'Ufficio a raggiungere soddisfacenti soluzioni di tipo conciliativo che hanno anche un inevitabile effetto pro-competitivo sui mercati di riferimento.

Giova rappresentare, a tale proposito, che nel corso degli ultimi tre anni circa il 50% delle controversie si è conclusa mediante conciliazione, avendo le parti raggiunto un accordo, anche a seguito di una proposta transattiva dell'Ufficio (su 79 controversie concluse dal 2009 ad oggi, 37 sono state conciliate).

Per i restanti aspetti, la norma resta comunque in vigore, e durante lo svolgimento delle attività istruttorie, nell'ottica dello spirito conciliativo che caratterizza i procedimenti di questo tipo, il responsabile del procedimento può naturalmente sempre intervenire con azioni di *moral suasion*.

Nel disciplinare il tentativo di conciliazione, il *Regolamento* prevede che, nel caso in cui l'accordo venga raggiunto dalle parti nel corso dell'istruttoria, il procedimento si concluda mediante la stesura di un verbale in cui, orma da prassi consolidata, l'Ufficio istruttore prende atto dell'accordo raggiunto e del mancato interesse a proseguire nella controversia. Non sempre le parti, per ragioni di riservatezza, allegano l'accordo raggiunto.

Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento con le parti che hanno raggiunto l'intesa. In tal caso gli atti non sono trasmessi alla CIR, la quale non è chiamata ad assumere alcuna decisione.

### **Art. 9**

#### ***Tentativo di conciliazione***

*1. Nella prima udienza di comparizione il responsabile del procedimento tenta la conciliazione proponendo a verbale una o più soluzioni alternative per la possibile composizione bonaria della controversia. Le proposte a tal fine formulate, ove non accolte, restano prive di effetto e non vincolano in alcun modo l'organo competente a definire la controversia. Nell'ipotesi in cui l'assenza anche di una sola parte sia dipesa da giustificati motivi tempestivamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazione alle parti mediante nuovo avviso di convocazione che dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.*

*2. In presenza di trattative in corso di utile definizione, su richiesta anche di una sola parte, ovvero su proposta dello stesso responsabile del procedimento, sentite le parti interessate può essere fissata un'ulteriore udienza per dar seguito al tentativo di conciliazione.*

*3. Se la conciliazione riesce, il responsabile del procedimento redige apposito processo verbale della convenzione conclusa, che dovrà essere sottoscritto anche dalle parti che hanno raggiunto l'intesa.*

*4. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualsiasi fase della procedura e, comunque, va nuovamente esperito prima della trasmissione degli atti alla Commissione.*

## **8.2 LE TEMPISTICHE DI RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni, si ritiene che la conclusione di un procedimento volto a dirimere le controversie mediante accordo, anche oltre il termine dei quattro mesi per le ragioni suesposte, sia in ogni caso da preferire ad una decisione con provvedimento vincolante di definizione, non solo perché consente di evitare eventuali impugnative della parte soccombente al Tar, ma anche perché la conciliazione rappresenta uno strumento valido ed efficace per il buon funzionamento dei mercati in ottica concorrenziale. Si rileva, ad ogni modo, che finora ben pochi sono stati i provvedimenti di definizione di controversia impugnati innanzi al Tar, ed ancor meno quelli in cui il Tar ha riformato la decisione adottata dall'Autorità.

Tuttavia, si è rilevato che il raggiungimento di un accordo tra le parti, risolutivo per la conclusione bonaria del procedimento, è di norma attività complessa, che comporta il compimento di numerosi tentativi. A tale proposito, occorre evidenziare che sono gli stessi operatori, in tale fase, a richiedere al responsabile del procedimento un differimento della data delle udienze o dei termini di chiusura dell'istruttoria (e trasmissione degli atti alla CIR) al fine di poter svolgere, anche autonomamente, ulteriori tentativi di conciliazione. Tutto ciò comporta, come sopra anticipato, uno slittamento dei termini previsti dal *Regolamento* e l'inevitabile conseguenza di oltrepassare i quattro mesi ordinatori.

L'Autorità ritiene opportuno, conseguentemente, che il *Regolamento* formalizzi la sospensione del procedimento per lo svolgimento di trattative, tra le parti convenute, al di fuori delle audizioni formali. Ciò sarebbe in linea con quanto il *Regolamento* prevede, al comma 4 dell'articolo 10, nel caso di approfondimenti istruttori.

Si propone, pertanto, di integrare il testo dell'articolo 9 mediante l'introduzione del comma 7, prevedendo che nel tentativo di conciliazione (in particolare nei casi di cui ai commi 2 e 3) il responsabile del procedimento possa disporre la sospensione dei termini dello stesso per un periodo comunque non superiore a un mese. Tale sospensione potrà avvenire per un massimo di tre volte nel corso del procedimento. Il periodo complessivo di sospensione non andrà conteggiato nei quattro mesi ordinatori di conclusione dell'attività istruttoria.

***7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il responsabile del procedimento può sospendere, per un periodo non superiore a 1 mese, le attività istruttorie al fine di consentire alle parti di dar seguito a tentativi di conciliazione. Tale sospensione può avvenire non oltre tre volte nel corso del procedimento.***

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

**9. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA (ARTICOLO 10)**

L'Autorità non ha rilevato, nel corso dell'applicazione del *Regolamento*, particolari criticità in relazione all'articolo 10, di seguito riportato:

*1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il responsabile del procedimento formula liberamente domande alle parti comparse in udienza al fine di precisare i fatti da ciascuna allegati a sostegno delle proprie domande, difese ed eccezioni, ovvero di chiarire i punti di contrasto.*

*2. Se ne ravvisa la necessità, il responsabile del procedimento può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero ulteriori documenti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30, della Legge.*

*3. Il responsabile del procedimento può, inoltre, disporre, nelle forme e con gli effetti del comma 2, l'acquisizione di documenti o altri elementi conoscitivi anche presso soggetti terzi, nonché indagini tecniche.*

*4. Nei casi in cui il responsabile del procedimento dispone il compimento di atti istruttori, ne dà immediata comunicazione alle parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione e, comunque, per non più di sessanta giorni. Con il medesimo avviso fissa una nuova udienza di comparizione che potrà tenersi non prima di quindici giorni dalla relativa comunicazione. Le parti esercitano le proprie facoltà di difesa nei modi e nei termini di cui all'art. 7 del presente regolamento.*

*5. Le parti possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, un proprio esperto, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai tecnici ausiliari nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.*

*6. Dell'attività svolta e delle precisazioni che ciascuna parte intende fare il responsabile del procedimento deve dare atto in un sintetico verbale.*

*7. Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione alla Commissione, allegando il resoconto istruttorio del responsabile del procedimento ed una propria relazione sull'oggetto della controversia.*

*8. Il Servizio Giuridico fornisce, ove richiesto, assistenza giuridica su specifiche questioni ed, inoltre, anche in assenza di espressa richiesta, può impartire gli opportuni indirizzi su tematiche di ordine generale.*

Non si propongono modifiche all'articolo in questione.

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

## **10. LA DEFINIZIONE (ARTICOLO 11)**

### **10.1 LE PRESTAZIONI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE PECUNIARIA O COMMERCIALE**

Ai sensi dell'articolo 11, il cui testo viene riportato di seguito, in caso di mancato raggiungimento di un accordo l'Ufficio, per il tramite del Direttore, trasmette gli atti alla CIR allegando un resoconto istruttorio, unitamente ad una relazione sui fatti di causa. Nella suddetta relazione viene fornita anche una valutazione sotto il profilo regolamentare, tecnico ed economico utile per la definizione della controversia.

Al riguardo si rileva che il comma 4 è stato utilizzato raramente. Ciò si spiega in considerazione del fatto che le questioni di natura pecuniaria, che non hanno rilevanza regolamentare, generalmente non superano il vaglio dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, in quanto l'Autorità non è competente in materia. Infatti, le questioni di natura pecuniaria trattate dall'Autorità sono sempre basate sulla verifica dei connessi presupposti regolamentari o di attuative fonti negoziali.

Si propone, pertanto, l'abrogazione di tale comma.

Si ritiene invece utile esplicitare, al fine di evitare diverse interpretazioni in sede di esecuzione delle decisioni, che sulle somme liquidate vanno calcolati gli interessi legali.

Infine, considerato che nel *Regolamento* si propone di valorizzare il ruolo dell'Ufficio nella individuazione di una soluzione bonaria della lite, tramite la formulazione espressa di ipotesi transattive che le parti sono invitate a valutare (cfr. 9, comma 1, e art. 11, comma 1, come modificati), si propone di prevedere – in linea con l'esperienza di altri settori dell'ordinamento – che, nel caso in cui la decisione finale coincida con la soluzione transattiva formulata dall'amministrazione nel corso del procedimento, la parte che la abbia rifiutata senza giustificato motivo possa essere onerata, in tutto o in parte, delle spese – documentate – affrontate dall'altra parte per lo svolgimento della procedura.

*1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti; in tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni.*

2. *Il Relatore può richiedere al Direttore o agli Uffici elementi di valutazione utili ai fini della decisione della controversia.*

3. *La Commissione può adottare decisioni parziali ovvero restituire gli atti alla struttura per approfondimenti istruttori.*

4. *Salvo diverso avviso della Commissione, la definizione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni di natura esclusivamente pecuniaria e commerciale, non correlate a questioni di rilevanza regolamentare, è di norma delegata al Direttore.*

5. *Il provvedimento con il quale è definita la controversia deve essere motivato e persegue gli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice; sulle somme eventualmente riconosciute in sede di definizione della controversia debbono calcolarsi gli interessi legali.*

6. *I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla decisione; i provvedimenti, completi di motivazione, devono essere notificati alle medesime parti e pubblicati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità, nei successivi trenta giorni.*

7. *Ciascuna parte, prima che la controversia sia trattenuta per la decisione, può chiedere che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza. L'Autorità può direttamente disporre le cautele del caso.*

8. *Nel provvedimento decisorio l'Autorità può imporre a carico della parte non vittoriosa il rimborso, in tutto in parte, delle spese anticipate dalla controparte per il compimento di atti istruttori disposti dal responsabile del procedimento nel corso della procedura contenziosa. Qualora il provvedimento decisorio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa formulata da responsabile del procedimento l'Autorità può imporre in tutto o in parte alla parte che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo il pagamento delle spese documentate per l'esperimento della procedura. Il provvedimento decisorio che impone ad una o entrambe le parti un obbligo, costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del Codice.*

9. *Il provvedimento che definisce la controversia è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 9 del Codice.*

## **10.2 CONVOCAZIONE DELLE PARTI, MEMORIE CONCLUSIVE, PUBBLICAZIONE E NOTIFICA DELLA DECISIONE**

La CIR può convocare le parti in udienza dinanzi a sé per precisioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine del procedimento è prorogato di trenta giorni. Gli Uffici predispongono la convocazione delle parti innanzi alla CIR, fissando un calendario per il deposito di ulteriori memorie conclusive.

Tale circostanza, resa facoltativa rispetto alle previsioni del precedente *Regolamento*, può consentire il compimento di un ulteriore tentativo di conciliazione, attraverso la funzione di *moral suasion* svolta da parte dell'Organo collegiale.

Laddove le parti raggiungano un accordo a seguito di convocazione della CIR, la controversia viene dichiarata conclusa con delibera di archiviazione.

La CIR, viceversa, può adottare, direttamente o in seguito all'udienza conclusiva delle parti, una decisione nel merito.

L'esperienza di questi anni ha mostrato che l'audizione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione è utile nei casi in cui sussistono ancora margini per un accordo. Tale ulteriore tentativo di conciliazione dinanzi alla CIR si è rivelato inoltre opportuno quando una decisione dell'Autorità, assunta con delibera, potesse influenzare un altro procedimento in corso, ricadente nella stessa materia o in altra di analogo contenuto (come un'analisi di mercato).

In molti casi, va rilevato che i provvedimenti di definizione delle controversie hanno consentito di indirizzare il mercato, prevenendo l'insorgere di altre controversie sulla medesima materia. Infatti, i provvedimenti di definizione delle controversie possono talvolta tradursi in vere e proprie raccomandazioni per l'intero sistema delle comunicazioni, assumendo in tali casi una funzione di tipo regolatorio attraverso l'esercizio della cd. *regulation by litigation*. In tali circostanze, l'Autorità, a seguito della definizione di controversie relative a particolari problematiche, o anche in riferimento a criticità emerse nei procedimenti controversiali (es. nel caso della gestione del ripensamento nelle procedure di migrazione delle utenze su rete fissa), ha poi proceduto all'avvio di attività di tipo regolamentare (che hanno esteso le previsioni della decisione controversiale a tutto il mercato) o ad avviare tavoli tecnici sulle materie che erano state oggetto della controversia.

In conclusione, va ricordato che i provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia, nel perseguire finalità di interesse pubblico, sono vincolanti per le parti e costituiscono un ordine ai sensi dell'articolo 98 del *Codice*.

L'Autorità non ha rilevato, nel corso di attuazione del *Regolamento*, particolari criticità in relazione all'oggetto, fatto salvo quanto segue.

Innanzitutto, per maggiore chiarezza, si propone di specificare, al comma 1, che la Commissione assegni termini per l'invio di memorie conclusive.

A tale riguardo si ritiene opportuno che la CIR, esaminati gli atti trasmessi dall'Ufficio competente, svolta una prima valutazione, indichi le questioni su cui le parti dovranno focalizzare le proprie memorie ai fini di una maggiore efficacia di tale ulteriore passaggio. A titolo di esempio, la CIR potrà chiedere alle parti di fornire elaborazioni più di dettaglio su alcune questioni di carattere giuridico, tecnico o economico.

Il comma 6 definisce i termini di efficacia, i termini per pubblicazione con riferimento alla data della notifica. In proposito, si ritiene che l'azione amministrativa possa essere notevolmente snellita, prevedendo la possibilità di notifica via posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, è necessario eliminare il riferimento al *Bollettino ufficiale*, lasciando la pubblicazione sul sito *web* istituzionale come unica forma di pubblicità.

Si propone, pertanto, la seguente modifica dei commi 1 e 6 dell'articolo 11, con le integrazioni riportate in grassetto:

*1. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può convocare le parti dinanzi a sé per precisazioni e chiarimenti su particolari aspetti della vicenda, appositamente indicati nell'avviso di convocazione; essa può inoltre **assegnare alle parti un termine per l'invio di memorie conclusive**; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento è prorogato di trenta giorni;*

*6. I provvedimenti decisori che definiscono in tutto o in parte la controversia sono vincolanti ed hanno efficacia dalla data di notifica del dispositivo alle parti interessate, che dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla decisione; i provvedimenti, completi di motivazione, devono essere notificati alle medesime parti e pubblicati, ~~nel Bollettino ufficiale e~~ **sul sito web dell'Autorità, nei trenta giorni successivi alla notifica del dispositivo. La notifica viene effettuata mediante consegna a mano, per posta ordinaria o per posta elettronica certificata.***

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--

## **11. L'ARCHIVIAZIONE (ARTICOLO 12)**

Il *Regolamento*, infine, all'articolo 12 di seguito richiamato, disciplina le ipotesi di archiviazione, rimettendone la competenza al Direttore nei casi in cui gli atti non siano stati ancora trasmessi alla CIR. Le ipotesi di archiviazione (con determina direttoriale o delibera della CIR) riguardano il caso in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità abbia rinunciato alla propria istanza o i casi di inammissibilità/improcedibilità dell'istanza.

L'Autorità ha trattato, nel corso di questi ultimi tre anni, alcuni casi di particolare complessità inerenti ipotesi di improcedibilità (es. nel caso in cui una delle parti ha proposto azione dinanzi

all'Autorità giudiziaria rimettendone solo in parte la cognizione della medesima controversia o in caso di arbitrati pendenti sulla medesima materia).

Il provvedimento direttoriale di archiviazione è comunicato alle parti che hanno dieci giorni di tempo per proporre opposizione alla CIR.

*1. La competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore.*

*2. Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza, nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente Regolamento.*

*3. Il provvedimento di archiviazione è comunicato alle parti e reca l'espressa previsione della facoltà di proporre opposizione a norma e nei termini di cui al seguente comma 4. Nel caso di archiviazione, le spese di procedura restano a carico delle parti che le hanno sostenute.*

*4. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di archiviazione ciascuna delle parti può proporre opposizione alla Commissione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.*

*5. Il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione alle altre parti, che nei successivi dieci giorni possono proporre, con atto consegnato nelle medesime forme, eventuali controdeduzioni.*

*6. Sull'opposizione si decide secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente regolamento.*

Si ritiene opportuno inserire due sole modifiche. La prima è minore e riguarda la trasmissione del provvedimento direttoriale alla Commissione. In questo senso, si propone di inserire al comma 2, dopo il primo periodo, le seguenti parole: **“Il provvedimento direttoriale è trasmesso senza indugio alla Commissione”**.

La seconda si basa sulla mancata disciplina esplicita degli effetti di un accordo tra le parti intervenuto dopo la trasmissione degli atti alla CIR o, addirittura, come talvolta accaduto, in sede di audizione conclusiva innanzi l'Organo collegiale.

In tali casi, in base della lettura del comma 1 (che assegna la competenza dell'archiviazione al Direttore finché gli atti non sono trasmessi alla CIR) da prassi il procedimento è stato definito mediante una delibera di archiviazione per raggiunto accordo o rinuncia all'istanza.

Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere tale ipotesi, aggiungendo all'articolo 12 il seguente comma:

*“7. Laddove le parti rinuncino all’istanza, o raggiungano un accordo dopo la trasmissione degli atti alla CIR, la controversia è archiviata con delibera della stessa”.*

Si richiede ai rispondenti di fornire la propria opinione nel merito
--